

OGGETTO: *Approvazione dello schema di Convenzione tra la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri ed i comuni di Folgaria Lavarone e Luserna-Lusérn*". PIANO GIOVANI DI ZONA 2026 – 2030.

IL CONSIGLIO DEI SINDACI

Premesso che con decreto n. 93 dd. 29 luglio 2011 - adottato ai sensi dell'art. 8 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. - il Presidente della Provincia ha disposto, con decorrenza 01.08.2011, il trasferimento alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri delle funzioni già esercitate a titolo di delega provinciale dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol, con riferimento ai Comuni di Lavarone e di Luserna, e dalla Comunità della Vallagarina in favore del Comune di Folgaria, in materia di assistenza scolastica, servizi socioassistenziali, edilizia abitativa ed urbanistica;

Preso atto che con l'art. 13 della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, applicabile in virtù di quanto disposto dall'art. 26, comma 2, della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, è stato istituito il Fondo per le politiche giovanili al fine di promuovere azioni positive a favore dell'infanzia, dell'adolescenza, dei giovani e delle loro famiglie, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per prevenire i fenomeni di disagio sociale e per favorire lo sviluppo delle potenzialità personali nonché del benessere e della qualità della vita dei giovani. Sono ammessi al finanziamento nell'ambito del Fondo specifici progetti presentati da Comuni, Comunità, o tramite gli stessi da soggetti pubblici e privati, purché privi di scopo di lucro;

Preso atto che con deliberazione della Giunta provinciale n. 1244 del 29 maggio 2009 sono state approvate le "Linee guida per i piani giovani di zona e d'ambito", che definiscono le modalità per la presentazione dei piani e le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e la verifica degli stessi;

Considerato che la nuova legge provinciale 28 maggio 2018, n. 6, relativamente alla *governance* dei Piani giovani, ha dato maggiore autonomia ai territori nella gestione delle politiche giovanili, attribuendo importanza più significativa alle strategie definite dai territori ed una semplificazione amministrativa rispetto all'assetto prima in vigore;

Preso atto che, in seguito all'approvazione della riforma, con deliberazione della Giunta provinciale n. 1929 dd. 12 ottobre 2018 sono stati approvati i nuovi criteri per la gestione dei PGZ, che definiscono le modalità per la presentazione dei Piani e le modalità operative per la loro realizzazione, per la gestione contabile, per l'attuazione, per il monitoraggio e per la successiva verifica, criteri aggiornati con la successiva deliberazione n. 1683 dd. 8 ottobre 2021;

Rilevato che i nuovi "Criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona", aggiornati con la citata deliberazione della Giunta provinciale, prevedono la presentazione di un PSG (Piano Strategico Giovani), sostanzialmente diverso per contenuti e forme di redazione ed approvazione rispetto ai previgenti Piani Operativi;

Dato atto come Il Piano Giovani di Zona rappresenta una libera iniziativa delle autonomie locali di una zona omogenea per cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, le cui dimensioni, interessate ad attivare azioni a favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani-adulti di età compresa tra gli 11 e i 29 anni ed alla sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria di cittadini;

Premesso che la prima convenzione per il Piano Giovani di Zona degli Altipiani Cimbri è stata approvata con:

- Deliberazione n. 6 del 29 agosto 2019 del Consiglio della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;

- Deliberazione n. 16 del 13 settembre 2019 del Consiglio del Comune di Folgaria;
- Deliberazione n. 24 del 28 ottobre 2019 del Consiglio del Comune di Lavarone;
- Deliberazione n. 27 del 25 ottobre 2019 del Consiglio del Comune di Luserna Lusérn.

ed è stata successivamente stipulata in data 31 ottobre 2019;

Considerato che la suddetta Convenzione richiede un aggiornamento reso necessario in particolare per la sopravvenuta Deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1683 dell'8 ottobre 2021, che ha appunto apportato significativi aggiornamenti ai criteri per la gestione dei Piani Giovani di Zona;

Evidenziato come la citata Delib. G.P. 1683/2021 preveda che “gli enti pubblici locali costituenti i PGZ procedono alla stipula di una convenzione redatta secondo i criteri stabiliti dalla PAT, nella quale vengono chiaramente esplicitati scopi, ruolo e funzioni del Tavolo, nonché le modalità di contribuzione alla spesa per il pieno espletamento delle attività del PGZ. I contenuti della convenzione saranno oggetto di un parere di conformità obbligatorio e vincolante da parte della struttura provinciale competente sulla base delle linee guida esplicitate nel presente documento. La mancata conformità dei contenuti della convenzione implica l'esclusione del PGZ dal sistema delle politiche giovanili provinciali;

Atteso che, in relazione agli aspetti finanziari, la convenzione prevede, in piena continuità con quanto condotto gli scorsi anni, che gli enti aderenti si impegnino a sostenere le spese per la realizzazione dei progetti inseriti nel piano di zona, sulla base di quanto stabilito in sede di Consiglio dei Sindaci e in ogni caso per quella parte di spesa prevista da ciascun piano annuale, non coperta da finanziamento provinciale e da altre entrate;

Ravvisata quindi la necessità di procedere al rinnovo della convenzione, in recepimento dei suddetti nuovi criteri di gestione dei PGZ, ed alla ridefinizione della sua durata in cinque (5) anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2026;

Acquisita la proposta del Sindaco di Folgaria, Michael Rech, di modificare il criterio di riparto della compartecipazione alla spesa annualmente prevista per l'attuazione dei PGZ, nel senso di riportare la stessa, in luogo di quanto vigente ad oggi, alla popolazione residente in ciascun comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione, con le modifiche alla chiave di riparto appena proposte, dello schema della nuova convenzione allegato al presente atto al fine di dare continuità alle attività realizzate dalla Comunità e dai Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna nel corso delle annualità precedenti, e con ciò garantire la realizzazione delle azioni positive per i giovani del territorio che saranno previste dai Piani giovani di zona negli anni a venire;

Vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m.;

Vista la Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”;

Vista la Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18, recante “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05/05/2009 n. 42)”;

Vista la Legge provinciale 6 luglio 2022, n. 7;

Visto lo Statuto della Comunità;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 11 dd. 16 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027 ed i relativi allegati, tra i quali il documento unico di programmazione contenente gli indirizzi generali per la gestione del bilancio di previsione per il medesimo triennio;

Vista la proposta di provvedimento e la documentazione istruttoria, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile il dott. Roberto Orempuller, Responsabile del Servizio Finanziario proponente, in data odierna, esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dott. Roberto Orempuller

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa e con le modifiche alla chiave di riparto di cui in premessa, lo schema di convenzione per il piano di zona delle politiche giovanili della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna 2026-2030, trascritta in n. 16 articoli nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione digitale della convenzione di cui al punto 1, subordinandola all'avvenuta approvazione della stessa da parte dei comuni aderenti ed all'ottenimento del parere di cui al punto 5. del presente dispositivo;
3. di prendere atto che la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, quale ente capofila, è autorizzato per espressa delega dei Comuni aderenti, alla regolazione nei confronti della Provincia autonoma di Trento degli incentivi previsti dall'art. 13 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5;
4. di dare atto che gli incentivi di cui al punto che precede saranno gestiti dall'Ente capofila secondo quanto previsto dall'art. 8 della convenzione;
5. di disporre affinché si proceda con la massima celerità all'acquisizione dei pareri di conformità della struttura provinciale competente in forza dell'allegato 1 alla Delib.G.P. 1693/2021, citata in premessa e per le motivazioni ivi dedotte;
6. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.